Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2426

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2010

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Tropea

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Le numerose iniziative legislative presentate nelle passate legislature in riferimento all'apertura di nuove case da gioco in Italia e l'ampio dibattito che ne è derivato denotano un chiaro cambiamento di opinione in merito a tale questione.

È evidente come siano venuti meno i dubbi di carattere morale che in passato hanno indotto il legislatore a valutare in senso restrittivo le proposte in tal senso pervenute: lo Stato, infatti, con lotterie e giochi vari è di fatto promotore di attività che per modalità di esercizio e rischio possono senz'altro assimilarsi al classico «gioco d'azzardo».

Nel 1985, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 – relativa a un giudizio di legittimità costituzionale sul regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125 – è entrata nel merito della questione affermando che «la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità» e che «si impone dunque la necessità di una legislazione organica».

Nel 2001, sempre la Consulta, con la sentenza n. 291, si è espressa ancora più chiaramente affermando che «occorre rilevare che appare sempre più grave il problema della situazione normativa concernente le case da gioco aperte nel nostro Paese» e concludendo che «è del tutto evidente che è ormai divenuto improrogabile – sempre che il legislatore intenda persistere nella politica di deroghe agli artt. 718-722 del codice penale – un intervento legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale».

Un'analisi della situazione europea rende ancor più evidente il grave ritardo del nostro Paese in tale settore. Nella sola Europa vi sono oltre 650 case da gioco mentre in Italia sono al momento autorizzate ad operare in deroga ai succitati articoli del codice penale soltanto quattro strutture (Campione d'Italia, Saint-Vincent, San Remo, Venezia).

In proposito, l'apertura di nuove case da gioco può costituire un elemento in grado di aumentare la capacità attrattiva delle località turistiche italiane e uno strumento – tra i tanti altri necessari – di risposta efficace alle richieste di un mercato sempre più internazionalizzato ed esigente.

La scelta di Tropea quale sede di una casa da gioco deve ricercarsi da un lato nella vocazione turistica che la cittadina ha sempre dimostrato ritrovandosi ad essere la meta prescelta da migliaia di turisti, italiani e stranieri, e dall'altro nella necessità di rilanciare un territorio che, nel corso degli ultimi anni, ha subito una consistente perdita di quote di mercato in favore di altrettanto rinomate località turistiche straniere.

La presenza di un *casino* costituirebbe un completamento delle esistenti strutture turistiche della cittadina nonché un elemento trainante per tutta l'economia della zona in termini di aumento delle presenze turistiche, di rilancio dei settori collegati e sul piano delle risorse finanziarie. Difatti, oltre che attrattiva turistica le nuove case da gioco garantirebbero con ogni probabilità un importante impulso economico ai relativi territori nonché una consistente fonte di introiti per le Amministrazioni interessate che, nelle intenzioni del presente disegno di legge, dovrebbero essere destinati in percentuale significativa a investimenti infrastrutturali e di logistica turistica e a interventi per il recupero di beni culturali e la sistemazione dell'arredo urbano; ne discende la creazione di

molteplici occasioni di lavoro con conseguente produzione di nuova ricchezza per il territorio. Nello specifico, il presente disegno di legge, all'articolo 1, attribuisce al presidente della giunta della regione Calabria, su richiesta del sindaco di Tropea, previa delibera del consiglio comunale, il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune stesso.

L'articolo 2 disciplina le modalità di gestione dell'esercizio.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il presidente della giunta regionale della Calabria adotta con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco stabilendo le norme per garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità; le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; le disposizioni relative alle modalità di concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le norme per assicurare la correttezza della gestione ed il controllo della stessa da parte degli organi competenti (articolo 3).

I proventi derivanti dalla gestione sono ripartiti come segue: 60 per cento al comune di Tropea con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne almeno la metà ad attività infrastrutturali o promozionali turistiche; 30 per cento alla provincia di Vibo Valentia con l'obbligo di destinazione di tali fondi al recupero di beni di interesse storico-artistico; 10 per cento alla regione Calabria, con obbligo di destinazione di tali fondi alla promozione di attività turistiche (articolo 4).

L'articolo 5 prevede l'applicazione delle norme anti-riciclaggio per tutto il personale operante nel *casino.*

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono, rispettivamente, la revoca o la sospensione dell'esercizio nei casi di violazione delle norme regolamentari e nei casi di turbamento del buon costume o dell'ordine pubblico e l'applicazione alla casa da gioco di cui al presente disegno di legge delle norme concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Tropea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Calabria, su richiesta del sindaco di Tropea, previa delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta. L'autorizzazione ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Tropea indica la struttura da adibire a casa da gioco.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Tropea attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero in regime di concessione attraverso una società o un consorzio.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale della Calabria stabilisce, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità

con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco;

b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le disposizioni relative alle modalità per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione;

e) le prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco, la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo della stessa da parte degli organi competenti.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 60 per cento al comune di Tropea con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne almeno la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato nelle aree topografiche di rispettiva competenza;

b) il 30 per cento alla provincia di Vibo Valentia con l'obbligo di destinazione ad interventi di recupero di beni di interesse storico-artistico situati nel territorio di competenza;

c) il 10 per cento alla regione Calabria con l'obbligo di destinazione alla promozione di attività turistiche nel proprio territorio.

2. Il versamento della quota di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Tropea, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

Art. 5.

1. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti e funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

2. Gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 6.

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, nonché di turbativa dell'ordine pubblico o del buon costume, il presidente della giunta regionale della Calabria può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

€ 1,00